



COPIA

## COMUNE DI GRADOLI (Provincia di Viterbo)

### Verbale di deliberazione CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 25 del 08/05/2021

**Oggetto: NUOVA APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE RATEIZZAZIONE DEBITO PREGRESSO SOCIETÀ ECOLOGIA VITERBO S.R.L.**

L'anno duemilaventuno e questo dì otto del mese di maggio alle ore 11:00 in collegamento telematico tramite videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Signor Mancini Attilio - Sindaco

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
Mancini Attilio	Sindaco	s	
Benedettucci Carlo	Consigliere	s	
Antonuzzi Paolo	Consigliere	s	
Polidori Giuseppe	Consigliere	s	
Tognarini Marta	Consigliere	s	
Barzi Riccardo	Consigliere		s
Renzi Maria	Consigliere	s	
Antonuzzi Roberta	Consigliere		s
Giorgi Donatella	Consigliere		s
Tramontana Luciano	Consigliere	s	
Nucci Nazzareno	Consigliere		s

Presenti 7      Assenti 4

Partecipa il sottoscritto Dr. Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso che:**

- Il Comune di Gradoli conferisce i propri rifiuti nell'impianto di trattamento gestito da Ecologia Viterbo S.r.l., denominato Casale Bussi, a far data dall'anno 2009;
- In data 22 gennaio 2010, la Società di gestione ha avviato presso la Regione Lazio il procedimento di definizione della determinazione della tariffa di accesso all'impianto in parola;
- La Regione Lazio, sulla scorta di quanto previsto dal Decreto Commissariale, con Determinazione B3785 del 12 maggio 2011, ha quantificato in € 93,30 €/ton, la tariffa di accesso in questione;

### **Considerato che:**

- avverso la suindicata Determinazione, sia la Ecologia Viterbo Srl, sia il Comune di Gradoli (unitamente ad altri Enti), che all'epoca conferiva i propri rifiuti nell'impianto di Casale Bussi hanno presentato ricorso innanzi al Tar Lazio;
- con sentenza n. 6097/2012, il Tar Lazio ha accolto il ricorso promosso dalla Ecologia Viterbo srl, rilevando in primis, come la Regione Lazio avesse commesso un errore materiale nell'indicazione ai fini del computo finale della tariffa - del costo del capitale investito indicato in € 790,72, anziché nei dovuti € 790.716,00;
- in merito all'efficacia retroattiva della tariffa, il TAR ha rilevato di non aver ragioni per "discostarsi dal principio secondo il quale la regola della irretroattività delle tariffe è ben derogabile in tutti i casi in cui la variazione dei costi rilevata dall'Amministrazione sia tale da non consentire la remuneratività del prezzo, se non mediante la decorrenza dell'adeguamento tariffario (anziché dalla data del provvedimento che ne accerta la congruità), dalla data di inizio dell'esercizio, come ripetutamente sostenuto anche dalla giurisprudenza (cfr., tra le altre, Cass. Civ., III, n. 9344/2004; C.d.S., Sez. VI, n. 80/1998);
- con sentenza n. 6260/2012, il TAR Lazio ha accolto anche il gravame presentato dal Comune precisando altresì la ripartizione bifasica del procedimento di determinazione della tariffa;
- nel contempo, il Collegio ha ritenuto la tariffa in questione dotata di efficacia retroattiva;

### **Considerato che:**

- entrambe le pronunce sono state impugnate dalle parti soccombenti innanzi al Consiglio di Stato;  
con sentenza n. 66 del 13 gennaio 2014, il Massimo Consesso ha rigettato l'appello proposto dalla Regione Lazio avverso la pronuncia n. 6097/2012 (di accoglimento del ricorso presentato dalla Ecologia Viterbo srl);
- con la indicata pronuncia, il Consiglio di Stato ha precisato che la tariffa "dovrà tener conto delle immobilizzazioni in corso e delle spese in acconto relative all'impianto di recupero, al capannone destinato ad archivio, all'impianto di recupero dei rifiuti ingombranti, alle vasche di prima pioggia, al laboratorio analisi, nonché di tutte le altre voci la cui indebita esclusione è stata lamentata da Ecologia Viterbo omissis il Commissario Delegato per Emergenza Ambientale (in luogo di esperire la specifica procedura di cui al Decreto medesimo) ha individuato la tariffa di accesso all'impianto in via meramente provvisoria, riferendosi non già ai costi di gestione dell'impianto di Casale Bussi, ma ai costi ritenuti analoghi, sostenuti in altra discarica. È solo con il provvedimento B3785/2011 - il primo adottato in ossequio al procedimento di cui al citato Decreto 15/2005 - che per la prima volta è stata individuata una

tariffa (non già a consuntivo, bensì a preventivo) realmente parametrata alla situazione specifica del sito e, per tale ragione, correttamente detta tariffa deve farsi decorrere dalla data della domanda";

- al contrario, il Massimo Organo di Giustizia Amministrativa ha accolto l'appello proposto da Ecologia Viterbo avverso la sentenza TAR Lazio n. 6260/2012;
- con la sentenza n. 65/2014, dopo aver evidenziato la metodologia bifasica di determinazione della tariffa, il Consiglio di Stato ha ritenuto che "la tariffa stabilita con il provvedimento impugnato in prime cure non rappresenta una rideterminazione "a consuntivo" di una precedente tariffa provvisoria (di Euro 79,23), determinata secondo l'iter procedimentale issato dal Commissario con il Decreto n. 15/2005,... l'approvazione, per la prima volta, di una tariffa rapportata ai reali costi di gestione del servizio reso dallo specifico sito di Casale Bussi. In altri termini, il provvedimento B3785/2011 ha chiuso la c.d. prima fase (e non già, come ha erroneamente ritenuto il Tar, la c.d. seconda fase) dell'iter di determinazione della tariffa, ben potendosi quindi, in tale sede, determinare la tariffa in relazione non solo ai costi già sostenuti', ma anche agli investimenti da sostenersi";

#### **Preso atto che:**

- nonostante la pendenza dei giudizi di appello, la Regione Lazio ha insediato un'apposita Commissione incaricata di rideterminare la tariffa di accesso all'impianto gestito dalla Ecologia Viterbo S.r.l.;
- con Determinazione n. G00761 del 22 ottobre 2013, la Regione Lazio ha fatto propri i lavori della Commissione, determinando la tariffa nei seguenti termini: fissare una tariffa di accesso all'impianto di preselezione e riduzione volumetrica dei rifiuti urbani sito in Via S.P. Teverina Km 7,6, località Casale Bussi, Comune di Viterbo gestito dalla Ecologia Viterbo S.r.l. pari a:
  - Tariffa di accesso all'impianto comprensiva dello smaltimento in discarica e della post gestione della stessa su dati consuntivati 2009 per un importo pari a € 68,91/tonnellata di rifiuto al netto di ecotassa, benefit ed iva (qualora dovuti);
  - Tariffa di accesso all'impianto comprensiva dello smaltimento in discarica e della post gestione della stessa su dati consuntivati 2011 per un importo pari a € 82, 40/tonnellata di rifiuto al netto di ecotassa, benefit ed iva (qualora dovuti);
  - Incremento tariffa per la produzione e termovalorizzazione del CDR su dati preventivati 2010 per un importo pari a € 20, 57/tonnellata di rifiuto al netto di ecotassa, benefit ed iva (qualora dovuti), da applicarsi per l'anno 2013;
- a fronte del ricorso presentato dalla Ecologia Viterbo s.r.l., con sentenza n. 8541 del 4 agosto 2014 il TAR Lazio ha annullato siffatta determinazione;

#### **Considerato altresì che:**

- L' Amministrazione comunale ha sempre continuato a conferire i rifiuti presso l'impianto di Casale Bussi, a fronte dell'applicazione da parte di Ecologia Viterbo s.r.l. della tariffa pari a 82,704 €/t. oltre adeguamento ISTAT;
- con Determinazione G 11012 del 5 settembre 2018, la Regione Lazio ha determinato la tariffa definitiva di accesso all'impianto in parola;
- l'Amministrazione Regionale ha disposto un aumento tariffario di circa 52,09 € a tonnellata, assegnando per di più alla revisione in parola un'efficacia retroattiva a far data dal 1° gennaio 2009;
- la Regione Lazio ha esposto l'Amministrazione comunale a richieste di pagamento esorbitanti da parte di Ecologia Viterbo s.r.l., considerando le tonnellate di rifiuti conferite negli ultimi dieci anni presso l'impianto di Casale Bussi;

**Considerato che:**

- la determinazione regionale G11012 del 05.09.2018 ha rideterminata la tariffa per il conferimento rifiuti presso l'impianto TMB di Ecologia Viterbo S.r.l., in Loc. Casale Bussi, fissandola a €/t 98,23, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, oltre a confermare l'importo di €/t 20,57 per la produzione di CDR, da applicarsi dall'anno 2013, confermando, inoltre, l'adeguamento ISTAT degli importi;
- a seguito di tale rideterminazione retroattiva, il Comune di Gradoli deve riconoscere le somme dovute in funzione della determinazione regionale G11012 del 05 settembre 2018;

**Preso atto che:**

- Ecologia Viterbo S.r.l. - anche in accoglimento delle esigenze rappresentate dalla Provincia di Viterbo intervenuta con funzioni di coordinamento degli Enti territoriali - con nota Prot. n. 8 di data 8 gennaio 2021 proponeva i termini per il rientro concordato del debito dei Comuni utenti a titolo di "conguaglio tariffa" ex D.D. n. G11012/2018;
- con successiva nota Prot. n. 994 di data 15 gennaio 2021, l'Amministrazione provinciale trasmetteva la proposta ai Comuni conferenti per l'eventuale adesione;
- Con successiva nota Prot. n. 675 del 01 febbraio 2021, Ecologia Viterbo S.r.l. quantificava in complessivi Euro 67.244,06 oltre iva di legge il debito del Comune di Gradoli, a titolo di conguaglio per il periodo di fatturazione annualità 2009 - 2018, corrispondente alla differenza tra la tariffa da ultimo autorizzata ex D.D. n. G11012/2018 e le tariffe regionali già applicate ex D.C. n. 30/2005, ex D.D. n. B3785/2011, nonché ex D.D. n. G00761/2013;
- Ribadiva, altresì, i termini, alternativi, per il rientro concordato del debito:
  - ❖ riduzione del **10%** in ipotesi di pagamento non oltre il mese di **aprile 2021**;
  - ❖ riduzione del **9%** in ipotesi di pagamento non oltre il mese di **maggio 2021**;
  - ❖ riduzione dell'**8%** in ipotesi di pagamento non oltre il mese di **giugno 2021**;
  - ❖ riduzione del **7%** in ipotesi di pagamento non oltre il mese di **luglio 2021**;
  - ❖ riduzione del **6%** in ipotesi di pagamento non oltre il mese di **agosto 2021**;
  - ❖ riduzione del **5%** in ipotesi di pagamento non oltre il mese di **settembre 2021**;
  - ❖ dilazione di pagamento in un termine massimo di **anni 10**, a decorrere dalla corrente annualità, con interessi legali sulla dilazione.
- Il Comune di Gradoli, con nota Prot. n. 1027 del 16 febbraio 2021, aderiva alla proposta di pagamento del debito a titolo di conguaglio tariffa, per il periodo di fatturazione 2009-2018, in 10 rate annuali per un importo annuo di € 6.724,40, oltre ad iva di legge;
- Con successiva nota Prot. 184/21 del 16/03/2021, acquisita al protocollo dell'Ente con n. 1699 del 18/03/2021, Ecologia Viterbo S.r.l. inviava schema dell'Atto transattivo del debito "conguaglio tariffa" ex D.D. n. G11012/2018, periodo di fatturazione anni 2009-2018, con espressa esclusione del debito a carico del Comune di Gradoli per conguaglio "benefit ambientale" ex D.D.n.G11012/2018 di esclusiva spettanza, ex D.C. n.15/20085 e ss.mm.ii., del comune di Viterbo.

**Richiamati** i seguenti limiti ai ricorsi alla transazione da parte degli enti pubblici espressi dalle Sezioni regionali di controllo che si sono occupate della questione (ex multis, Sez. Lombardia, del.26/2008, 1116/2009 e 181/2017; Sezione Umbria del. 123/2005):

"- i limiti alla stipulazione della transazione da parte di enti pubblici sono quelli propri di ogni soggetto dell'ordinamento giuridico, e cioè la legittimazione soggettiva e la disponibilità

dell'oggetto, e quelli specifici di diritto pubblico, e cioè la natura del rapporto tra privati e pubblica amministrazione. Sotto quest'ultima profilo va ricordato che, nell'esercizio dei propri poteri pubblicistici, l'attività degli enti territoriali è finalizzata alla cura concreta di interessi pubblici e quindi alla migliore cura dell'interesse intestato all'ente. Pertanto, i negozi giuridici conclusi con i privati non possono condizionare l'esercizio del potere dell'Amministrazione pubblica sia rispetto alla miglior cura dell'interesse concreto della comunità amministrata, sia rispetto alla tutela delle posizioni soggettive di terzi, secondo il principio di imparzialità dell'azione amministrativa;

- la transazione è valida solo se ha ad oggetto diritti disponibili (art 1966, co. 2 cod. civ.) e cioè, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, quando le parti hanno il potere di estinguere il diritto in forma negoziale. È nulla, infatti, la transazione nel caso in cui i diritti che formano oggetto della lite siano sottratti alla disponibilità delle parti per loro natura o per espressa disposizione di legge. In particolare, il potere sanzionatorio dell'amministrazione e le misure afflittive che ne sono l'espressione possono farsi rientrare nel novero delle potestà e dei diritti indisponibili, in merito ai quali è escluso che possano concludersi accordi transattivi con la parte privata destinataria degli interventi sanzionatori (cfr. Sez. Lombardia n. 1116/2009 cit.);

- requisito essenziale dell'accordo transattivo disciplinato dal codice civile (artt. 1965 e ss.) è, in forza dell'art. 1321 dello stesso codice, la patrimonialità del rapporto giuridico";

**Dato atto che** il ricorso alla transazione in oggetto risulta rispettare i limiti sopra indicati;

**Acquisito** il parere favorevole del Revisore dei Conti (Verbale n. 06 del 26/04/2021);

**Acquisito** il parere favorevole del Responsabile del Settore Affari Legali e del Settore Ragioneria, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile e tecnica;

Con voti favorevoli unanimi, contrari 0, astenuti 0, su n. 7 consiglieri presenti, resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge

## **DELIBERA**

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di approvare lo schema di atto transazione tra il Comune di Gradoli e l'Ecologia di Viterbo S.r.l. allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- 3) Di riconoscere che le motivazioni in ordine all'utilità che l'Ente riceve dalla transazione sono dettagliatamente descritte in premessa;
- 4) Di dare mandato al Legale Rappresentante pro tempore del Comune di Gradoli di procedere alla sottoscrizione dell'atto transattivo.

---

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

*F.to Il Presidente  
Mancini Attilio*

*F.to Il Segretario Comunale  
Dr.Mariosante Tramontana*

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal **19/05/2021** al **03/06/2021** al n. **327** del Registro delle Pubblicazioni

*Il Segretario Comunale  
F.to Dr.Mariosante Tramontana*

---

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/05/2021

- essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo Pretorio.  
 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Gradoli lì \_\_\_\_\_

*F.to Il Segretario Comunale  
Dr.Mariosante Tramontana*

---

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

*Il Segretario Comunale  
Dr.Mariosante Tramontana*

19/05/2021